

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025

256/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ROSEN 132KV, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE, NELL'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344^a riunione del 18 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 331/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 331/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 67/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 248/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Engie Italia S.p.A. (di seguito: Engie), del 18 giugno 2021, prot. Autorità 25093, di pari data (di seguito: comunicazione Engie);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), dell'1 agosto 2022, prot. Autorità 33524, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Solvay Chimica Italia S.p.A. (di seguito anche: Solvay), del 21 dicembre 2022, prot. Autorità 69320, del 22 dicembre 2022 (di seguito: prima comunicazione Solvay);

- la comunicazione di Solvay, del 22 maggio 2023, prot. Autorità 35001, del 23 maggio 2023 (di seguito: comunicazione congiunta Solvay-Engie);
- la comunicazione di Solvay, dell'1 settembre 2023, prot. Autorità 55679, del 4 settembre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Solvay);
- la comunicazione di Solvay, del 4 settembre 2023, prot. Autorità 55755, del 5 settembre 2023 (di seguito: terza comunicazione Solvay);
- la comunicazione di Terna, del 12 dicembre 2023, prot. Autorità 78091, del 13 dicembre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 331/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Rosen 132kV al regime di reintegrazione dei costi con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017 (di seguito anche: periodo rilevante);
- con la deliberazione 67/2020/R/eel, l'Autorità si è espressa, tra l'altro, in merito all'istanza dell'utente del dispacciamento dell'impianto di modificare il regime cui assoggettare l'impianto per il bimestre novembre-dicembre 2017, confermando l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per l'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo rilevante;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Engie, l'omonimo utente ha presentato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'intero periodo rilevante, in relazione all'impianto Rosen 132kV;
- con la comunicazione congiunta Solvay-Engie, in relazione all'impianto Rosen 132kV, Solvay ed Engie, oltre a evidenziare la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2018, hanno dichiarato che Solvay è l'utente cui riconoscere il Corrispettivo;

- con la prima comunicazione Solvay, detta società ha modificato e integrato l'istanza di reintegrazione avanzata con la comunicazione Engie, fornendo all'Autorità le informazioni richieste con la lettera DMEA;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- nei casi in cui un impianto sia soggetto al regime di reintegrazione dei costi per una parte di un determinato anno solare, il comma 65.20.1, lettera c), stabilisce che il comma 65.22 sia applicato effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato e il minor valore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dell'anno in cui l'unità è soggetta al regime di reintegrazione;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha inviato all'Autorità i dati sull'indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per il periodo rilevante in relazione all'impianto Rosen 132kV;
- con la deliberazione 248/2023/R/eel, l'Autorità ha determinato il Corrispettivo relativo al periodo dal 15 maggio 2017 al 31 dicembre 2017 per l'impianto Rosen 132kV, riconoscendo in misura parziale i costi fissi dell'impianto, in quanto, tra l'altro, la prima comunicazione Terna ha evidenziato un eccesso di indisponibilità dell'impianto nell'anno 2017 rispetto all'indisponibilità media storica del triennio 2014-2016 (di seguito: indisponibilità media storica).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la seconda comunicazione Solvay, come integrata dalla terza comunicazione Solvay, l'omonima società ha chiesto all'Autorità un riesame della deliberazione 248/2023/R/eel (di seguito, anche: Istanza di riesame) con riferimento alla determinazione dell'indisponibilità dell'impianto Rosen 132kV e alla conseguente decurtazione dei costi fissi dell'impianto ai fini del calcolo del Corrispettivo; secondo Solvay, Terna, non tenendo conto della diversa configurazione produttiva dell'impianto Rosen 132kV nel periodo rilevante rispetto al triennio 2014-2016, ha elaborato un dato sull'indisponibilità dell'impianto non confrontabile con l'indisponibilità media storica;
- con la seconda comunicazione Terna, Terna, alla luce dell'Istanza di riesame e di ulteriori dati successivamente forniti da Solvay, ha inviato all'Autorità un ricalcolo del tasso di indisponibilità per il periodo rilevante in relazione all'impianto Rosen 132kV; quest'ultimo tasso risulta inferiore rispetto a quello considerato dall'Autorità nelle determinazioni assunte con la deliberazione 248/2023/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, nei termini di seguito indicati e in relazione all'impianto Rosen 132kV, l'Istanza di riesame della deliberazione 248/2023/R/eel di cui alla seconda e terza comunicazione Solvay, al fine di tener conto delle variazioni nella configurazione produttiva dell'impianto nel periodo rilevante rispetto al triennio 2014-2016;
- prevedere che il tasso di indisponibilità dell'impianto Rosen 132kV nel periodo rilevante sia posto pari al valore percentuale indicato nella seconda comunicazione Terna;
- determinare un'integrazione del Corrispettivo di cui alla deliberazione 248/2023/R/eel, così da tenere conto del ricalcolo della decurtazione dei costi fissi conseguente alla modifica del tasso di indisponibilità dell'impianto Rosen 132kV nel periodo rilevante

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'Istanza di riesame della deliberazione 248/2023/R/eel avanzata da Solvay Chimica Italia S.p.A. con la seconda e la terza comunicazione Solvay in relazione all'impianto Rosen 132kV;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca a Solvay Chimica Italia S.p.A. l'importo integrativo del Corrispettivo indicato nell'Allegato A, per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione al citato impianto nell'anno 2017;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il giorno 31 luglio 2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a Solvay Chimica Italia S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini